

DIRETTIVA 2006/11/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽³⁾, è stata modificata in modo sostanziale a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) È necessario che gli Stati membri intraprendano un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.

⁽¹⁾ GU C 117 del 30.4.2004, pag. 10.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 ottobre 2004 (GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 39) e decisione del Consiglio del 30 gennaio 2006.

⁽³⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A.

(3) Numerose convenzioni hanno lo scopo di proteggere dall'inquinamento i corsi d'acqua internazionali e l'ambiente marino. Occorre garantire l'applicazione coordinata di queste convenzioni.

(4) Una disparità tra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(5) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁵⁾, prevede un certo numero di misure per la protezione delle acque dolci e delle acque marine da talune sostanze inquinanti.

(6) Per garantire una protezione efficace dell'ambiente idrico della Comunità, è necessario stabilire un primo elenco, detto elenco I, contenente un certo numero di sostanze singole, scelte soprattutto in base alla loro tossicità, alla loro persistenza e alla loro capacità di bioaccumulo, escluse le sostanze che sono biologicamente innocue o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocue, nonché un secondo elenco, detto elenco II, contenente sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e che dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione. Qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione.

(7) Occorre eliminare l'inquinamento causato dallo scarico delle varie sostanze pericolose dell'elenco I. Taluni valori limite sono stati stabiliti dalle direttive di cui all'allegato IX della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁶⁾. L'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE prevede le procedure secondo le quali sono stabilite le misure di controllo e gli standard di qualità ambientale applicabili alle sostanze prioritarie.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).